



Repubblica di San Marino
SEGRETERIA DI STATO PER LE FINANZE ED IL BILANCIO,
I RAPPORTI CON L'A.A.S.F.N.

Relazione sul progetto di legge
“LEGGE ISTITUTIVA DELLA
CORTE PER IL TRUST ED I RAPPORTI FIDUCIARI”

Premesse

Il progetto di legge qualificata istitutivo della Corte per il trust ed i rapporti fiduciari si affianca al progetto di legge costituzionale che modifica l'articolo 2 della Legge 30 ottobre 2003 n. 144.

Il progetto si pone l'obiettivo di caratterizzare l'istituenda Corte per rapidità di decisione e tempestività di decisione da parte del giudice o dei giudici chiamati a dirimere una controversia che dovesse insorgere tra le parti in materia di rapporti giuridici nascenti dall'affidamento o dalla fiducia, quali trust, affidamento fiduciario, fedecommesso, istituzioni di erede fiduciario ed istituti simili, da qualunque ordinamento regolati.

L'esame dell'articolato può chiarire, meglio di ogni premessa, la struttura, gli obiettivi e gli strumenti della istituenda Corte.

Esame dell'articolato

Art. 2. (Funzioni)

Le funzioni della Corte sono limitate alle controversie in materia di rapporti giuridici nascenti dall'affidamento o dalla fiducia (trust, affidamento fiduciario, fedecommesso, istituzioni di erede fiduciario ed istituti simili) siano essi regolati dall'ordinamento sammarinese che da ordinamenti di altri paesi.

Art. 3. (Elezione e nomina)

L'elezione del Presidente e dei membri della Corte deve avvenire a maggioranza assoluta del Consiglio Grande e Generale. La Reggenza ha il compito di sottoporre alla votazione i nomi dei candidati designati nell'ambito dell'Ufficio di Presidenza; candidature che devono essere formulate

almeno tre mesi prima della scadenza del mandato. La nomina è quinquennale ed è prevista la possibilità di rinnovo. I candidati possono essere anche di cittadinanza estera. Il Presidente ed i membri della Corte non sono componenti del Consiglio Giudiziario anche per favorire la nomina di Giudici di nazionalità diverse che possano esprimere al meglio competenza giuridica anche di altre realtà oltre a quella sammarinese od italiana.

Art. 4. (Incompatibilità)

Non possono fare parte della Corte coloro che hanno incarichi o svolgono attività nell'ambito di associazioni di natura politica o sindacale, che si candidano in elezioni politiche od amministrative, od esercitano attività commerciali od industriali, od hanno incarico di amministratore o sindaco di società, sia nel territorio della Repubblica che all'estero. Chi fa parte della Corte, infine, non può esercitare la libera professione nel territorio della Repubblica.

Art. 7. (Composizione della Corte; funzioni del Presidente)

La Corte è composta da un Presidente, che organizza il lavoro giudiziario, e da sei membri effettivi. La Corte emetterà un proprio regolamento, pubblicato sul Bollettino Ufficiale, che stabilirà le competenze ed i poteri del Presidente, tra cui quello più importante di determinare quando una controversia, sulla base della complessità che presenta, debba essere decisa da un Giudice, da un collegio di tre Giudici od a piena Corte. Il regolamento regolerà altresì il ricorso al *consilium sapientis* che sarà formato da esperti di chiara fama per il trust ed i rapporti fiduciari, che il Presidente individuerà entro 60 giorni dall'insediamento e che sottoporrà al consiglio Grande e Generale per la presa d'atto.

Art. 8. (Procedura)

Con decreto delegato sarà disciplinato il procedimento di fronte alla Corte anche derogando alle ordinarie regole di procedura civile. L'intendimento è quello di caratterizzare la Corte per celerità nei processi pur tutelando le parti sui principi fondamentali. Il Presidente potrà determinare la lingua del procedimento, che potrebbe pertanto essere diversa dall'italiano (anche per questo l'importanza di poter nominare giudici provenienti da paesi diversi), e potrà determinare la composizione della Corte in ragione della complessità della causa e della sua connessione con ordinamenti diversi (composizione monocratica, collegiale o ad intera Corte). Per velocizzare il procedimento il decreto detterà regole per le notifiche, per le misure cautelari, per l'immediata esecutività delle sentenze, per la riduzione dei termini processuali, per la fase di appello (la cui durata non potrà superare i 180 giorni dalla interposizione dello stesso) con il ricorso obbligatorio al

consilium sapientis nonché la non applicazione del principio del diritto comune sulla “doppia conforme” ed infine tutto quanto opportuno, anche delegando la Corte in tal senso, per assicurare un processo snello e rapido. Il decreto stabilirà anche il trattamento economico dei giudici della Corte che sarà legato al numero di cause decise da ciascuno facendo sì che la Corte si auto mantenga sotto il profilo economico.